

**DETERMINAZIONI AREA FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Numero 162 del 30-12-22

**N. REG. GENERALE 1381**

**Oggetto:** AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE, CATEGORIE A, B, C, E D anno 2022  
**Cig:**

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 30-12-2022

**Il Dirigente**  
**DOTT.SSA MARIA DI MUNNO**

**Richiamati**

- l'art. 23 del D.Lgs. n. 150/2009 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del D.lgs. n. 165/2001, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili, a una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.;
- [la deliberazione 8 giugno 2015, n. 218/2015/PAR della Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti](#), che richiama quanto evidenziato dalla circolare del ministero dell'Economia e delle finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, n. 8 del 2 febbraio 2015, vale a dire che a partire dal 1° gennaio 2015, sono cessati, gli effetti delle norme di contenimento delle spese di personale previste dall'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 concernenti il blocco dei trattamenti economici individuali (commi 1 e 2) ed il blocco economico delle progressioni di carriera comunque denominate e dei passaggi tra le aree (comma 21, terzo e quarto periodo), prorogate dal decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 fino al 31 dicembre 2014;
- l'articolo 16 del CCNL del 21/5/2018 che testualmente dispone: *"1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste. 2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6. 3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi. 4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67. 5. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità. 6. Ai fini della progressione economica*

orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi. 7. L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie. 8. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della progressione economica. 9. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina. 10. Sono fatte salve le procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale ancora in corso all'atto della sottoscrizione definitiva del presente CCNL";

- l'art. 26 del vigente contratto collettivo decentrato integrativo normativo 2020/2022, definitivamente sottoscritto in data 30.12.2020, recante **“Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche (art. 7, comma 4, lett. c) CCNL 21.05.2018) Progressione economica orizzontale;**
- l'art. 12 del CCNL 2016/2018, recante *“Conferma del sistema di classificazione”*, ai sensi del quale il sistema di classificazione del personale previsto dall'art. 3 del CCNL 1999 resta articolato in quattro categorie: A, B, C, D.

**Visto:**

- il vigente contratto collettivo decentrato integrativo 2020/2022 definitivamente sottoscritto in data 30.12.2020 e successivamente modificato in alcuni articoli in data 27.12.2022;
- il verbale di delegazione trattante del 01.12.2022 in cui la parte sindacale e la parte pubblica hanno previsto di programmare una progressione economica orizzontale e attivare le procedure per l'attribuzione della PEO nella misura del 49% degli aventi diritto con decorrenza dal 01.01.2022;
- il vigente contratto decentrato integrativo economico 2022, definitivamente sottoscritto in data 27.12.2022 che ha accolto la richiesta congiunta delle parti sindacali;

**Vista:**

- la deliberazione di G.C. n. 151 del 12.12.2022 con la quale si è tra l'altro dato indirizzo di procedere all'avvio delle procedure di selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali (PEO), limitatamente alla percentuale del 49%, in ciascuna categoria giuridica, con effetti giuridici ed economici a decorrere dal 01.01.2022 nei limiti della spesa di € 8.500,00”;
- la determina n. 1083 dell'11/11/2022, e successiva integrazione n. 1186 del 12/12/2022 di costituzione del fondo risorse decentrate anno 2022;

**Dato atto** che dal combinato disposto di cui agli artt. 12 e 14 del CCNL del 16/11/2019, e art. 26 del vigente contratto collettivo decentrato integrativo 2020/2022, il contingente di personale partecipante alla procedura di attribuzione della progressione economica orizzontale, risulta così determinato:

Categoria giuridica	n. Dipendenti	49% dei dipendenti inseriti nella categoria
A	1	1
B	4	2
C	5	2

D	8	4
---	---	---

**Visto** l'avviso di selezione per l'avvio del relativo procedimento di attribuzione della progressione economica orizzontale al personale dipendente, allegato al presente provvedimento, unitamente allo schema di domanda di partecipazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto** in questa sede di provvedere alla sua formale approvazione al fine di dar corso agli adempimenti conseguenti;

**Visto** il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile dell'Ufficio personale;

**Richiamati:**

- il Testo Unico E.E.L.L. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Testo unico di valutazione delle posizioni e delle performance di questo Comune approvato con deliberazione di G.C. n. 93 del 29.09.2014 e ss.mm.;

**DETERMINA**

1. **DI DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI PROCEDERE** all'avvio della procedura di selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali dei dipendenti, limitatamente alla percentuale del 49% in ciascuna categoria, con effetti giuridici ed economici a decorrere dal 01.01.2022, nei limiti della spesa di € 8.500,00;
3. **DI DARE ATTO** che la somma occorrente, stimata in € 8.500,00 oltre oneri riflessi, trova copertura sul cap. 181/13;
4. **DI APPROVARE** l'avviso di selezione, unitamente alla domanda di partecipazione, relativo all'attribuzione della progressione economica orizzontale al personale dipendente, con decorrenza dal 01.01.2022, documenti allegati al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale;
5. **DI DARE ATTO** che il suddetto avviso sarà pubblicato all'albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente per almeno 10 giorni;
6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento, così come formulato, non contiene dati e/o riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.lgs. n. 196/2013;
7. **DI INDICARE**, quale responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 5, L. n. 241/1990 e s.m.i., il sottoscrittore del presente atto;
8. **DI DARE ATTO** che, l'eventuale impugnazione del presente atto dovrà essere proposta innanzi al TAR competente nei modi e nei termini di cui al D.lgs. n. 104 del 02.07.2010;

**Il Dirigente**  
**DOTT.SSA MARIA DI MUNNO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.